



CITTÀ DI ALATRI

Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

DETERMINAZIONE ALTRO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI	N.	1328	del	25/06/2022
<i>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE</i>	N.	81	del	25/06/2022

OGGETTO	Costituzione fondo risorse decentrate 2022.

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO che con Decreto n. 5/2021, prot. n. 3410/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo - Attività Produttive e Tecnologia;

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo 2022/2024;

PREMESSO CHE:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico

importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- l'art. 67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salvo le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56- quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

- la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lettera a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67 comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.lgs.75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo dell'anno 2016;
- La sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*. Tali valori ammontano per l'anno 2022 ad € 4.777,00 - art.67, comma 2, lett. b) - e ad € 10.400,00 - art.67, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che

- in data 30 dicembre 2019 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato parte giuridica 2019-2021 e parte economica 2019;
- con Determinazione n. 302 del 13 febbraio 2020 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- in data 18 maggio 2020 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato parte economica 2020;

- con Determinazione n. 473 del 3 marzo 2021 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;
- in data 28 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato parte economica 2021;

RICHIAMATO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

PRESO ATTO delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *"gli incentivi*

disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017";

CONSIDERATO che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

VISTO l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

ATTESTATO:

- che l'esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2021, nonché alla regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;

Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. *di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;*
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la **TABELLA 1** allegata alla presente, determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano ulteriori novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;

4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
6. di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale.
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente" del presente atto;
8. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Note:

Alatri 25/06/2022

**Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore rilascia parere **Favorevole**

Note:

Alatri, li 25/06/2022

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 1950 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **27/06/2022**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **27/06/2022**

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

**Il Responsabile
DE SANTIS ELVIO**
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)